# COMUNE DI BARANO D'ISCHIA



Città Metropolitana di Napoli Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

### UFFICIO DEL PAESAGGIO

Settore VIII - Servizio Paesaggio

\*\*2-039 081 906729 Fax +039 081 9067 60 :: e-mail: paesaggio@comunebarano.it :: e-mail cert.: presaggio@pcc.comunebarano.it Via Comado Bucno, 1-80070 Barano d'Ischia (NA) - C.F.; 83000730636 - P. LV.A.; 03949260636

## AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 38 DEL 08.06.2017

PARERE FAVOREVOLE DELLE AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA DEL VINCOLO (art. 32 L. 47/85 e ss. mm. ed ii., art. 146, comma 8, del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii.)

**OGGETTO:** 

Istanze di condono edilizio prot. com. n. 4091 del 08.11.1985, n. 1730 del 28.03.1986 e n. 2109 del 27.02.1995 ai sensi della legge 47/85 e Legge 724/94. Realizzazione di corpi di fabbriche ad un livello con destinazione turistico ricettiva siti in Barano d'Ischia alla via Maronti e riportati in N.C.E.U. al foglio n° 34 p.lla 124.

DITTA:

Sig.ra Mattera Rosalba, nata a Barano d'Ischia (NA) il 25.12.1941 ed ivi residente alla Via Maronti n. 18.

## IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL PAESAGGIO

#### PREMESSO:

- che con nota prot. com. n. 2182 del 05.03.2013, la Sig.ra Rosalba MATTERA nata a Barano d'Ischia (NA) il 25.12.1941 ed ivi residente alla Via Maronti n. 18, C.F.:MTTRLB41T65A617T, nella qualità di proprietaria, provvedeva a richiedere l'esame delle istanze di condono edilizio avanzate ai sensi della L. 47/85, prot. com. n. 4091 del 08.11.1985, n. 1730 del 28.03.1986 ed ai sensi della L. 724/94, prot. com. n. 2109 del 27.02.1995, e contestualmente provvedeva alla trasmissione della documentazione integrativa prevista dal "Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli interventi edilizi abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle Leggi 47/85 e 724/94" relativa agli interventi abusivi realizzati nel Comune di Barano d'Ischia in località Maronti consistente nella "...Realizzazione di corpi di fabbriche ad un livello con destinazione turistico ricettiva siti in Barano d'Ischia alla via Maronti e riportati in N.C.E.U. al foglio nº 34 p.lla 124...", con i relativi elaborati tecnici e grafici a firma del geom. Antonio Londero, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli al nº5872;
- che nella predetta integrazione veniva trasmessa dalla predetta Ditta "Autocertificazione ed autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss. mm. ed ii., come previsto dall'art. 9 della Legge Regionale nº 10/2004, rubricato "Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 28.02.1985, n. 47, capo IV, ed alla legge, 23.12.1994, n. 724 art. 39", giusta Deliberazione di Consiglio Comunale nº 22 del 13.10.2011 avente ad oggetto "Indirizzi all'Ufficio tecnico Comunale circa il procedimento amministrativo per l'istruttoria delle istanze di condono edilizio inoltrate ai sensi delle leggi n. 47/85 e n. 724/94";
- che per il rilascio di detto titolo edilizio in sanatoria necessita, tra l'altro, il parere preventivo ai fini paesaggistici così come prescritto dall'art. 32 della legge 47/85 e ss.mm. ed ii., in dipendenza del vincolo paesaggistico imposto su tutto il territorio di questo Comune con D. M. 09/01/1958, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/1958 nonché la relativa Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii.;

## **VISTO:**

- l'art. 6 della Legge Regionale 1° Settembre 1981, n. 65 con cui sono state sub-delegate ai Comuni le funzioni Amministrative previste dall'art. 82, comma 2°, lett. b),d), e f) del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 per le zone sottoposte a vincolo paesistico;
- la Legge Regionale 23 Febbraio 1982, n. 10 che impartisce gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge sopraindicata;

- l'art. 32 della legge 28.02.1985 n. 47 e ss.mm. ed ii. e l'art. 39 della L. 724/94 e ss.mm. ed ii.;
- il Piano Territoriale Paesistico dell'Isola d'Ischia, approvato con D.M. del 08.02.1999;
- l'art.19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. "Isola d'Ischia" approvato col D.M. del 08.02.1999;
- il Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli Interventi Edilizi Abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, giusto articolo 1 punto 3 e articolo 6 del protocollo di intesa del 25 luglio 2001, intervenuto tra la Regione Campania e la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia, sottoscritto in data 17.03.2004 tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d'Ischia, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. vigente;
- la Delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 13.10.2011 con la quale si prende atto dell'approvazione del Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli Interventi Edilizi Abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, sottoscritto tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d'Ischia, in data 17.03.2004;
- che nella documentazione acquisita al protocollo generale del Comune al n. 2182 del 05.03.2013, con i relativi elaborati tecnici e grafici a firma del geom. Antonio Londero, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli al n°5872, sono rappresentate le opere abusive relative a "...Realizzazione di corpi di fabbriche ad un livello con destinazione turistico ricettiva siti in Barano d'Ischia alla via Maronti e riportati in N.C.E.U. al foglio n° 34 p.lla 124...", così come riportato nei grafici progettuali, nella relazione tecnica d'accompagnamento e nel richiamato Modello di Autocertificazione che illustrano la consistenza degli interventi, lo stato dei luoghi, la natura e l'orografia del sito e la morfologia del suolo:

## **CONSIDERATO:**

- che la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è esercitata dal Comune di Barano d'Ischia attraverso il parere espresso dall'Organo Collegiale di cui al comma 2° dell' ex art. 41 della L. R. n.16/04 (oggi Commissione locale per il Paesaggio (C. L. P.), ex art. 148 del D.Lgs. 42/04, così come prevista dalla Circolare esplicativa della Giunta Regionale della Campania del 02/08/2011, prot. n. 602279), previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza previsto dal comma 5° dell'art. 146 del D.Lgs 42/04 e ss. mm ed ii.;
- che la zona interessata dall'intervento ricade in Zona P.I."(Protezione Integrale)" del vigente P.T.P. ed in Zona di Costa del P.V.C.P.;
- **che** il Responsabile del Procedimento Urbanistico, Geom. Salvatore Di Costanzo, con scheda di verifica docoumentazione del 16.05.2013, esaminata la documentazione tecnica prodotta, ha ritenuto tra l'altro l'istanza procedibile;
- che la Commissione per il Paesaggio esaminato il progetto con verbale n° 6, punto n. 2 del 17.05.2013 ha espresso il seguente parere: ".....omissis.... La commissione vista la documentazione allegata all'istanza comprendente il progetto di riqualificazione; rilevato che sono rispettate le prescrizioni di cui all'art. 9; esprime parere con la prescrizione che il manufatto indicato con il n. 2 nell'intervento di riqualificazione, presenti copertura piana senza incrementi volumetrici....omissis.....";
- che con la *Relazione tecnica illustrativa* del 17.05.2013, il Responsabile del Procedimento Paesaggistico, Geom. Luigi Di Costanzo, ai sensi dell'art. 146, co. 7 del D.Lgs. n. 42/2004, ed allegata alla documentazione trasmessa alla Soprintendenza per Napoli e Provincia con nota prot. n. 3998 del 17.05.2013, unitamente agli elaborati grafici di progetto, ha ritenuto l'istanza procedibile sotto il profilo paesaggistico;
- **che** la predetta documentazione veniva assunta al protocollo della Soprintendenza per Napoli e Provincia in data 21.05.2013 prot. n. 14227;
- che la Soprintendenza per Napoli e Provincia con nota prot. nº 23967 del 05.09.2013 acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data 12.09.2013 al n. 6863 e indirizzata per conoscenza anche all'interessata, richiedeva documentazione integrativa;
- che con nota del 23.12.2014, acquisita al prot. Com n. 8886, la sig.ra Mattera Rosalba, provvedeva ad integrare la suddetta pratica con la documentazione richiesta dalla Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia di Napoli con nota prot. nº 23967 del 05.09.2013, ed acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data 12.09.2013 al n. 6863, inoltrandola a questo ufficio per la trasmissione di competenza;
- che con nota del 26.01.2015 prot. n. 502, il Responsabile del Paesaggio Ing. Giuseppe Di Meglio, provvedeva all'inoltro della suddetta documentazione integrativa alla Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia che l'acquisiva in data 02.02.2015 al prot. n. 2212;
- che la Soprintendenza per Napoli e Provincia con nota prot. nº 5314 del 05.03.2015 acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data 06.03.2015 al n. 1496 e indirizzata anche per conoscenza all'interessata, provvedeva alla comunicazione di avviso di procedimento negativo ai sensi dell'art. 10 bis



della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avvisando che riteneva di esprimere parere vincolante negativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

- che la Soprintendenza per Napoli e Provincia con nota prot. nº 1883E del 07.04.2015 acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data 13.04.2015 al n. 2364, e indirizzata anche per conoscenza all'interessata, ha espresso il parere negativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- che con nota prot. nº 5875 del 19.09.2016, la Sig.ra Rosalba MATTERA come sopra generalizzata, provvedeva a richiedere il riesame e la definizione delle domande di condono in oggetto con rilascio del relativo permesso di costruire in sanatoria previa autorizzazione paesaggistica;
- che con nota prot. n. 7032 del 09.11.2016 il Responsabile del Settore V, Ing. Crescenzo Ungaro, provvedeva a trasmettere al MIBACT Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, la suddetta istanza prot. com. n. 5875 del 19.09.2016 unitamente alla documentazione ed agli elaborati tecnici dell'intervento in parola a firma del geom. Carmelo Mattera, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli al n°4597;
- **che** la predetta documentazione veniva assunta al protocollo del MIBACT Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli in data **05.12.2016** prot. n. **8258**;
- che il MIBACT Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli con nota prot. nº 0672 del 18.01.2017 acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data 26.01.2017 al n. 560 comunicava tra l'altro: "CONSIDERATO, pertanto, che contrariamente a quanto riportato nella notaparere negativo (non espresso nel merito) l'intervento è compatibile con i caratteri tipologico-architettonici dominanti nella zona e non pare pertanto determinare alterazioni significative ai caratteri ambientali e paesaggistici del tessuto in cui si inserisce, quest'Ufficio relativamente agli aspetti attinenti e di competenza, ritiene di pronunciarsi esprimendo, PARERE FAVOREVOLE nel merito della compatibilità paesaggistica dell'opera da condonare, fatti salvi i diritti dei terzi, con la vincolante prescrizione;
  - Si evidenzia che le opere risultano, in che il manufatto con il n. 2 nell'intervento di riqualificazione, presenti copertura piana senza incrementi volumetrici;

ogni caso, non assentibili se relative ed incidenti su ulteriori aree, manufatti o parti di essi abusivamente modificati/realizzati e non sanati.

Al Comune è demandata la verifica della legittimità dello stato di fatto del sito e dei manufatti esistenti",

nonché "Non si restituiscono copie della documentazione presentata, trattenendole agli atti di questo Ufficio presso il quale codesto Comune potrà ritirarle";

- **che** in data 23.02.2017 si provvedeva al ritiro, presso gli uffici competenti del MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, delle copie della documentazione trasmessa con nota **prot. n. 7032 del 09.11.2016**;

## **RITENUTO:**

- che ai sensi dell'art. 146 c. 8 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii. "... Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità...";
- di dover dare esecuzione agli atti conseguenti, in conformità al suddetto parere vincolante del MIBACT Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli reso con nota prot. nº 0672
  del 18.01.2017 acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data 26.01.2017 al n. 560;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, lo scrivente, in virtù delle competenze attribuitegli con Decreto Sindacale n° 2 del 22.04.2016, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di atti dettati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento vigente, inclusi atti amministrativi per l'esercizio delle funzioni sub-delegate dalla Regione Campania in materia di tutela ambientale (paesaggistica) con L.R. n°65 del 1° Settembre 1971 in conformità delle direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni di cui alla L.R. n°10 del 23 Febbraio 1982 aventi per oggetto "Indirizzi programmatici e direttive per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n° 65/81: Tutela dei beni ambientali";

## RILASCIA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

alla Sig.ra Rosalba MATTERA nata a Barano d'Ischia (NA) il 25.12.1941 ed ivi residente alla Via Maronti n. 18, C.F.:MTTRLB41T65A617T, nella qualità di proprietaria, per le opere consistenti nella "...Realizzazione di corpi di fabbriche ad un livello con destinazione turistico ricettiva siti in Barano



d'Ischia alla via Maronti e riportati in N.C.E.U. al foglio n° 34 p.lla 124..."giuste istanze avanzate ai sensi della L. 47/85, prot. com. n. 4091 del 08.11.1985, n. 1730 del 28.03.1986 ed ai sensi della L. 724/94, prot. com. n. 2109 del 27.02.1995, come rappresentato sugli elaborati grafici allegati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii., in conformità al parere favorevole vincolante del MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli reso con nota prot. n° 0672 del 18.01.2017 acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data 26.01.2017 al n. 560, come di seguito riportato "PARERE FAVOREVOLE nel merito della compatibilità paesaggistica dell'opera da condonare, fatti salvi i diritti dei terzi, con la vincolante prescrizione;

• Si evidenzia che le opere risultano, in che il manufatto con il n. 2 nell'intervento di riqualificazione, presenti copertura piana senza incrementi volumetrici;

ogni caso, non assentibili se relative ed incidenti su ulteriori aree, manufatti o parti di essi abusivamente modificati/realizzati e non sanati.

Al Comune è demandata la verifica della legittimità dello stato di fatto del sito e dei manufatti esistenti".

La presente Autorizzazione viene rilasciata ai soli fini paesaggistici, rimettendo al Responsabile del Settore V le verifiche in relazione alla legittimità urbanistica-edilizia dell'immobile ed ai presupposti previsti dalla Legge 47/85 e dalla Legge 724/94, delle opere "originariamente" realizzate e l'accertamento della natura degli eventuali interventi successivi posti in essere per la relativa applicazione delle sanzioni demolitorie e/o pecuniarie previste dalla legge (Cfr Sentenza Consiglio di Stato n. 3943/2015). Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi.

L'efficacia della presente autorizzazione è disciplinata dal comma 4 e 11 dell'art. 146 D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire in sanatoria. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D.Lgs. nº 42/04 e ss. mm. ed ii.

La presente autorizzazione a cura del Responsabile del Procedimento Paesaggistico, ai sensi dell'art. 146, commi 11 e 13 del D.Lgs. nº 42/04 e ss. mm. ed ii., è annotata nell'elenco delle autorizzazioni liberamente consultabile per via telematica sul sito del Comune di Barano d'Ischia, è trasmessa immediatamente al richiedente, al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, alla Regione Campania unitamente al parere reso dalla predetta Soprintendenza nonché al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) per gli adempimenti consequenziali di propria competenza tenuto conto che le opere risultano non assentibili se relative ed incidenti su aree, manufatti o parti di essi abusivamente realizzati e/o modificati e non sanati, nonché per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal D.P.R. 380/01 e ss. mm. ii.

Ai sensi ai sensi del comma 12 dell' art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, "L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado".

BARAN

Per la correttezza dei dati sopra riportati.

Il Responsabile del Procedimento

Paesaggistico ( geom. Martia Florio )

Il Responsabile per il Paesaggio (dott. arch. Ciro Liguori)